SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

02A08719

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio della comunità montana delle Serre Calabre, in Serra San Bruno, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana delle Serre Calabre, con sede in Serra San Bruno (Vibo Valentia), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2002, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana delle Serre Calabre, con sede in Serra San Bruno (Vibo Valentia), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio Saverio Buda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana delle Serre Calabre, con sede in Serra San Bruno (Vibo Valentia), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2002.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Vibo Valentia, con provvedimento del 4 aprile 2002, diffidava il consiglio della comunità montana ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con provvedimento n. 1495/02/Gab. del 10 maggio 2002, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, nella legge 24 aprile 2002, n. 75, un commissario prefettizio che ha approvato, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, in data 15 maggio 2002.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento della comunità montana delle Serre Calabre, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1558/02/Gab. del 16 maggio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana delle Serre Calabre con sede in Serra San Bruno (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Emilio Saverio Buda.

Roma, 30 maggio 2002

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

02A08641

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002.

Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato;

Ritenuto necessario definire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE IN GENERALE

Art. 1.

Condizioni di emissione

1. I libretti di risparmio postale sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. e sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. I libretti di risparmio postale sono nominativi o al portatore.

3. Sui libretti di risparmio postale sono annotati i versamenti e i prelevamenti di somme di denaro. Le annotazioni sono firmate dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e depositante fino a querela di falso.

4. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi disponibili e rilasciati a richiesta del depositante.

5. Le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonché quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto.

6. I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del libretto.

7. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale.

8. Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi può essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito. Ai fini dell'efficacia della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane S.p.a.

9. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in pegno, secondo le modalità previste nel codice civile.

Art. 2.

Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento

1. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare viene consegnato al contraente, unitamente al libretto.

2. Nel contratto sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio.

Art. 3.

Interessi

1. Sulle somme depositate e annotate sui libretti di risparmio postale matura un interesse, i cui tassi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.

2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui è effettuato il versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante.

3. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell'anno civile e sono capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante.

4. L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la loro capitalizzazione, sui libretti di risparmio postale alla presentazione del libretto stesso. Gli interessi sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.

5. Se il credito annotato è pari o inferiore a duecentocinquanta euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dall'ultima operazione annotata. L'annotazione dei soli interessi non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero, a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione.

6. Le variazioni dei tassi di interesse sono stabilite con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo e producono effetto dalla data indicata nello stesso decreto di variazione.

Art. 4.

Pubblicità

1. Poste Italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando al contratto di cui all'art. 2, comma 1 e/o al foglio informativo analitico, di cui all'art. 12, comma 3, la descrizione delle condizioni che regolano l'emissione e la gestione dei libretti di risparmio postale.

2. La Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste Italiane S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.

3. Le comunicazioni di carattere generale rivolte ai depositanti sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

Art. 5.

Opposizioni

1. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuta annotazione delle operazioni sul libretto, esse si intendono approvate, salvo opposizione sottoscritta da tutti gli intestatari del libretto di risparmio postale, notificata dagli stessi a Poste Italiane S.p.a. entro il predetto termine.

Art. 6.

Diritto di informazione

1. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere, a richiesta e gratuitamente, annualmente ovvero in sede di estinzione, la comunicazione periodica informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle relative ritenute di legge operate.

2. I medesimi soggetti hanno diritto di ottenere, altresì, a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Art. 7.

Ammortamento e rinnovazione

1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti di risparmio postale si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.a., dietro pagamento di una commissione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il libretto di risparmio postale sul quale non vi sia più spazio per ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, è sostituito senza spese da Poste Italiane S.p.a., a richiesta del depositante.

Capo II

TIPOLOGIA DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE

Art. 8.

Libretti di risparmio postale nominativi

1. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a più soggetti in numero non superiore a quattro. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.a., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma 1 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti.

2. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche ai minori di età e per la loro gestione si applicano le disposizioni contenute nel codice civile.

3. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario.

4. Ferme restando le specifiche modalità operative di gestione, ai depositi giudiziari trova applicazione, limitatamente all'art. 11, la disciplina dei libretti di risparmio postale nominativi prevista dal presente decreto. Per tali depositi continuano ad essere utilizzati dagli uffici autorizzati al servizio i libretti in uso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Libretti di risparmio postale al portatore

1. Il libretto di risparmio postale al portatore può essere intestato al nome di una persona fisica o di un ente.

2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di cui al precedente art. 7, comma 1, Poste Italiane S.p.a. considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso, senza alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso ed adempiendo nei confronti del presentatore medesimo è liberata da ogni obbligo.

Capo III

CARATTERISTICHE DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE

Art. 10.

Caratteristiche tecniche

1. Salvo quanto disposto al precedente art. 8, comma 4, i libretti di risparmio postale si compongono di un unico foglio, stampato fronte e retro, ripiegato a trittico e di una busta/custodia.

2. La prima facciata del foglio si articola in:

settore di destra, che costituisce la copertina, sul quale sono stampati:

l'indicazione «Libretto Postale», l'intestazione «Cassa Depositi e Prestiti» ed il relativo logo e l'intestazione «BancoPosta»;

settore centrale, privo di qualsiasi stampa/dicitura;

settore di sinistra, che costituisce il frontespizio, sul quale sono stampate le diciture «Libretto di risparmio postale» e quelle per l'indicazione dei dati identificativi dell'intestatario, dell'ufficio che rilascia il libretto, della data di rilascio dello stesso e della firma del direttore dell'ufficio medesimo.

3. La seconda facciata del foglio si articola in un unico settore predisposto per la descrizione delle operazioni effettuate.

4. Il numero distintivo di ciascun libretto è stampato sul lato destro, in testa ad entrambe le facciate, nonché in calce alla seconda.

5. Sulla busta/custodia sono stampati:

sul fronte: le intestazioni «Libretto Postale», «Cassa Depositi e Prestiti» e relativo logo, nonché il logo «BancoPosta»;

sul retro: il logo della «Cassa Depositi e Prestiti» ed il marchio «Risparmio Postale», nonché l'intestazione «Posteitaliane».

Art. 11.

Tassi di interesse

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i tassi di interesse sui libretti di risparmio postale sono fissati nella misura seguente:

tasso pari al 2,75 per cento lordo in ragione di anno, sui libretti di risparmio postale nominativi, eccettuati i depositi giudiziari, nonché su quelli al portatore;

tasso pari all'1,50 per cento lordo in ragione di anno, sui depositi giudiziari.

2. I tassi di interesse possono essere modificati con la procedura di cui al precedente art. 3, comma 6.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Norma transitoria

1. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche descritte all'art. 10 del presente decreto verranno rilasciati dagli uffici postali presso i quali sarà stata introdotta ed effettivamente attivata la gestione automatizzata degli stessi in tempo reale. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministro delle Poste e telecomunicazioni 30 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 2 maggio 1964 e successive modificazioni, che continueranno ad essere rilasciati dagli altri uffici postali presso i quali non sia stata ancora attivata la gestione automatizzata, verranno comunque assoggettati alla normativa recata dal presente decreto.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 3, comma 5, dall'art. 7 e dall'art. 11 si applicano anche ai libretti di risparmio postale in essere a tale data.

3. Ai possessori dei libretti di risparmio postale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene consegnato, alla presentazione del libretto medesimo, il foglio informativo analitico, nel quale sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio.

4. Le disposizioni recate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 11 del presente decreto si applicano ai depositi giudiziari in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

5. Le carte nominative a banda magnetica (postcard o portafoglio elettronico), istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, e successivo regolamento di attuazione, recato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, e collegate al servizio dei risparmi, rientrano, a tutti gli effetti, nella disciplina dei libretti di risparmio postale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le medesime non sono più emesse.

6. Fino all'introduzione ed effettiva attivazione presso ciascun ufficio postale della gestione automatizzata in tempo reale, rimangono vigenti le disposizioni contenute negli articoli 159, 160, 162, 163 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, recante «Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni servizi di bancoposta».

Art. 13.

Norma finale

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

2. Salvo quanto disposto al precedente art. 12, comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08657

DECRETO 25 giugno 2002.

Modalità di versamento delle somme dovute dai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, in materia di disposizioni relative a eventi calamitosi, ha previsto la regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato la Sicilia orientale, e in particolare, il comma 5 della medesima legge il quale prevede

che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le modalità di versamento delle somme oggetto della regolarizzazione;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, con la quale sono stati individuati i destinatari dei provvedimenti agevolati concessi a seguito dei predetti eventi calamitosi del 13 e 16 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057, che hanno fruito delle sospensioni dei termini relativi ai versamenti diretti versano, per ciascun tributo, ai sensi dell'art. 138, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000, l'intero ammontare delle somme dovute, ovvero la prima rata, entro il 30 giugno 2002, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo, della sospensione, viene effettuato in un'unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, al competente concessionario della riscossione nei termini previsti dal comma 1.

3. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuati i codici-tributo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08660

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Izko Kozak Krystyna Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Izko Kozak Krystyna Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso il Liceo medico di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Izko Kozak Krystyna Barbara, nata a Parczew (Polonia) il giorno 1° dicembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Izko Kozak Krystyna Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06895

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Skiepko Miedzwiedz Aleksandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Skiepko Miedzwiedz Aleksandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1972 presso il Liceo medico di Bielsk Podlaski (Polonia) dalla sig.ra Skiepko Miedzwiedz Aleksandra, nata a Gruszki (Polonia) il giorno 14 agosto 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Skiepko Miedzwiedz Aleksandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06896

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Spatariu Viorel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Spatariu Viorel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1978 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dal sig. Spatariu Viorel, nato a Havirna (Romania) il giorno 22 febbraio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Spatariu Viorel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06897

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tusciuc Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tusciuc Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Tusciuc Mariana, nata a Dorohoi (Romania) il giorno 3 settembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tusciuc Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06898

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciuta Codreanu Maria Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciuta Codreanu Maria Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Ciuta Codreanu Maria Mihaela, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 10 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciuta Codreanu Maria Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06899

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gradinaru Elena Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gradinaru Elena Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Gradinaru Elena Luminita, nata a Rediu (Romania) il giorno 18 gennaio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gradinaru Elena Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06900

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dascalu Manuela Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dascalu Manuela Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Dascalu Manuela Elena, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 12 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dascalu Manuela Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06902

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Herciu Minut Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herciu Minut Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Herciu Minut Daniela, nata a Birgaoani - Neamt (Romania) il giorno 13 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Herciu Minut Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06903

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iuga Ilie Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iuga Ilie Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Iuga Ilie Georgeta, nata a Frasin (Romania) il giorno 29 marzo 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iuga Ilie Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06904

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nastasia Geanina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nastasia Geanina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Nastasia Geanina, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 31 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nastasia Geanina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06905

DECRETO 13 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Savin Georgeta Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Savin Georgeta Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria «Dimitrie Cantemir» di Bacau (Romania) dalla sig.ra Savin Georgeta Cristina, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 6 maggio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Savin Georgeta Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06906

DECRETO 14 maggio 2002.

Rettifica al decreto direttoriale 14 gennaio 2002 relativo al riconoscimento alla sig.ra Aouadi Henda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Aouadi Henda è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che non vi è corrispondenza tra le generalità della richiedente, come indicate nella dichiarazione di valore e nel passaporto;

Vista la dichiarazione, datata 3 maggio 2002, del direttore dell'Agenzia tunisina di cooperazione italiana a Tunisi, secondo cui il cognome «Ouadi» indicato nella dichiarazione di valore si riferisce alla sig.ra Aouadi Henda;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Ouadi» di cui al decreto direttoriale del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002, è rettificata in «Aouadi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06919

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento al dott. Lucic Sasa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lucic Sasa, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pneumoftiziologije conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 6 marzo 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pneumoftiziologije, rilasciato nell'anno 1988 dal «Comitato repubblicano per la protezione sanitaria e sociale» della Repubblica socialista di Croazia al dott. Lucic Sasa, cittadino italiano, nato a Dubrovnik l'8 gennaio 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06901

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vojnovic Radmila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vojnovic Radmila ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998 presso il Centro clinico ospedaliero di Bjelovar (Croazia) dalla sig.ra Vojnovic Radmila, nata a Bjelovar (Croazia) il giorno 10 settembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vojnovic Radmila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06907

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sadikovic Alija di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sadikovic Alija ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1987 presso la Scuola media superiore di medicina di Tuzla (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Sadikovic Alija, nata a Lipnica (Bosnia Erzegovina) il giorno 21 aprile 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sadikovic Alija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06908

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Metaj Enver di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Metaj Enver ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1972 presso la Scuola statale di medicina «Jani Minga» di Valona (Albania) dal sig. Metaj Enver, nato a Valona (Albania) il giorno 28 febbraio 1953, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Metaj Enver è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06909

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Reji George di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Reji George ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1995 presso la School of nursing di Bijapur (Karnataka-India) dalla sig.ra Reji George, nata a Poozhikol (Kerala-India) il giorno 27 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Reji George è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06910

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lameborshi Ilirka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lameborshi Ilirka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la facoltà di infermeria dell'Università tecnologica «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dalla sig.ra Lameborshi Ilirka, nata a Vlore (Albania) il giorno 28 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lameborshi Ilirka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06911

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Tesic Milan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tesic Milan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2002 presso la Scuola statale superiore di medicina di Novi Sad (Serbia) dal sig. Tesic Milan, nato a Tuzla (Bosnia Erzegovina) il giorno 22 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tesic Milan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06912

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mulahasanovic Dalila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mulahasanovic Dalila ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola media superiore di medicina di Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Mulahasanovic Dalila, nata a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il giorno 5 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mulahasanovic Dalila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06913

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Subic Amra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Subic Amra ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola media superiore di medicina di Tuzla (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Subic Amra, nata a Tuzla (Bosnia Erzegovina) il giorno 1° marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Subic Amra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06914

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zivkovic Krstic Zorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zivkovic Krstic Zorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1976 presso la Scuola di medicina «Mika Mitrovic» di Sabac (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Zivkovic Krstic Zorica, nata a Debrc (Repubblica di Serbia) il giorno 18 ottobre 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zivkovic Krstic Zorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06915

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cetina Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cetina Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 2002 presso la Scuola di medicina di Pola (Croazia) dalla sig.ra Cetina Jolanta, nata a Cetinici (Croazia) il giorno 1° febbraio 1944, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cetina Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06916

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vallanattu Mini Mathew di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vallanattu Mini Mathew ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of science in nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor of science in nursing conseguito nell'anno 1994 presso l'Università «The Tamilnadu dr. M.G.R. Medical University» di Madras (India) dalla sig.ra Vallanattu Mini Mathew, nata a Thidanadu (India) il giorno 31 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.a Vallanattu Mini Mathew è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06917

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gueorguieva Ianeva Elenka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gueorguieva Ianeva Elenka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico conseguito nell'anno 1968 presso la Scuola unita di medicina di Stara Zagora (Bulgaria) dalla sig.ra Gueorguieva Ianeva

Elenka, nata a Pleven (Bulgaria) il giorno 15 luglio 1947, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Gueorguieva Ianeva Elenka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06918

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Morillo Gonzalez Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Morillo Gonzalez Monica, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Morillo Gonzalez Monica, nata a Castuera (Badajoz - Spagna) il giorno 28 agosto 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06920

DECRETO 15 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Balsa Calzada Desiré Julia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Balsa Calzada Desiré Julia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Balsa Calzada Desiré Julia, nata a Esplugas de Lloregat (Spagna) il giorno 3 luglio 1978, è riconosciuto

quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06921

DECRETO 17 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Vizitiu Dan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Vizitiu Dan ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dal sig. Vizitiu Dan, nato a Botosani (Romania) il giorno 25 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Vizitiu Dan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta dì soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06926

DECRETO 17 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghita Daniela Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghita Daniela Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Gheorghita Daniela Elena, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 21 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2, La sig.ra Gheorghita Daniela Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06927

DECRETO 21 maggio 2002.

Tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto 10 ottobre 1988, n. 474, concernente: «Norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse»;

Visto l'art. 5, comma 4 del suddetto decreto 10 ottobre 1988, n. 474, il quale prevede che gli oneri comunque connessi all'attività della Commissione di cui al medesimo art. 5, comma 1, sono a carico della società richiedente;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto in particolare l'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni che conferma la vigenza delle norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, fino all'adozione di specifiche normative in materia;

Ritenuto di dover fissare la tariffa a carico del richiedente l'autorizzazione o il rinnovo della autorizzazione;

Considepato che occorre determinare la tariffa ed i diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese, a richiesta dei soggetti interessati, per l'autorizzazione o il rinnovo dell'autorizzazione al trasporto con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse;

Tenuto conto del costo reale del servizio reso e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, concernenti l'esame della richiesta e della documentazione per l'autorizzazione al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, ivi compresa l'attività della Commissione per l'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria, è fissata, per ogni nave cisterna, la tariffa di 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) euro.

2. I versamenti delle tariffe di cui al comma 1 sono effettuati, a cura dei soggetti interessati, su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

3. I proventi derivanti dalla tariffa di cui al comma 1 affluiscono all'unità previsionale di base 23.2.2., capo XX, capitolo 3629 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnate al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 103

02A08715

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bernacka Gabriela Monika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bernacka Gabriela Monika ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991 presso il Liceo medico di Lubartow (Polonia) dalla sig.ra Bernacka Gabriela Monika, nata a Ostrow Lubelski (Polonia) il giorno 3 agosto 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bernacka Gabriela Monika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06922

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Osorio Fuquen Luz Maritza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Osorio Fuquen Luz Maritza ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1980 presso la Pontificia Università Xaveriana di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Osorio Fuquen Luz Maritza,

nata a Tunja (Colombia) il giorno 28 ottobre 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Osorio Fuquen Luz Maritza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06923

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kozaczuk Wdowiak Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kozaczuk Wdowiak Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1972 presso il Liceo medico di Chelm Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Kozaczuk Wdowiak Barbara, nata a Swierze (Polonia) il giorno 22 gennaio 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kozaczuk Wdowiak Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06924

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sanchez Gaitan Astrid Maryoli di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez Gaitan Astrid Maryoli ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta conseguito nell'anno 1993 presso il Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario di Santafé di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Sanchez Gaitan Astrid Maryoli, nata a Arauca (Colombia) il giorno 10 gennaio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Sanchez Gaitan Astrid Maryoli è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06925

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento della soc. coop.va edilizia «Giardino Fiorito a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Tenuto conto del decreto della Direzione generale della cooperazione Div. V, del 27 gennaio 1998, portante disposizioni di scioglimento di società cooperative;

Accertata l'esistenza di patrimonio di modestissima entità risalente al 1985 ed afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della soc. coop.va edilizia «Giardino Fiorito a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 13 febbraio 1978, repertorio n. 20968, tribunale di Foggia, R.I. n. 3974, posizione B.U.S.C. n. 1991/163791.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A08405

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fantasilandia a r.l.», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, della società cooperativa di seguito elencata:

soc. coop.va edilizia «Fantasilandia a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 17 gennaio 1987, repertorio n. 38319, tribunale di Foggia, R.S./I. 8713, posizione B.U.S.C. n. 3593/225153.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A08406

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento della soc. coop.va sociale «Mondo 2000 a r.l.», in San Giovanni Rotondo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 4 dicembre 2001;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della soc. coop.va sociale «Mondo 2000 a r.l.», con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco, repertorio n. 24823, tribunale di Foggia, R.S./I. 25416, posizione B.U.S.C. n. 4924/287411, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A08407

DECRETO 12 giugno 2002.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale C.I.G. edilizia di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 3, comma 1, così come integrata dalla legge 2 febbraio 1970, n. 14;

Visto il decreto n. 11/2000 del 24 luglio 2000 relativo alla costituzione della commissione provinciale C.I.G. per l'edilizia per la provincia di L'Aquila;

Vista la nota n. 17968 del 6 giugno 2002 della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila con la quale ha trasmesso la lettera del 20 maggio 2002 della

C.G.I.L. di L'Aquila che designa il sig. D'Andreamatteo Emiliano, membro effettivo, in seno alla commissione in argomento in sostituzione del sig. Trasatti Umberto ed a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento dal sig. Pagliaroli Marcello, membro supplente, in sostituzione della sig.ra Innocenzi Rita;

Decreta:

Il sig. D'Andreamatteo Emiliano, membro effettivo, della commissione C.I.G. edilizia di L'Aquila ed a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento dal sig. Pagliaroli Marcello, membro supplente.

L'Aquila, 12 giugno 2002

Il direttore regionale: COLACI

02A08399

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 giugno 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 49.990.692,01.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 3 luglio 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Acquisito, con particolare riferimento al progetto n. 1961 presentato dalla I.T.R. S.p.a., l'esito delle verifiche ivi richieste;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate:

Ditta: AFROS S.p.A

MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 416

Titolo del progetto: Espansione con agenti basso-bollenti di pannelli rigidi isolanti per edilizia aventi elevate caratteristiche meccaniche e di resistenza alla fiamma.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 23/04/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 23/04/00

Costo ammesso Euro = 1.013.804,89= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.013.804,89=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.013.804,89	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =709.663,43=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =101.380,49=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: AUSIMONT S.P.A. - MONTEDISON INTERMEDI E AUSILIARI CHIMICI PER L'INDUSTRIA
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5104

Titolo del progetto: Formazione di quattro ricercatori laureati in Tecniche Analitiche e Tecniche Chimico-fisiche di rilevanza per il settore di Ricerca e sviluppo dei materiali e Fluidi Fluorurati.

Durata e data inizio progetto: Mesi 29 dal 01/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 10/09/00

Costo ammesso Euro = 411.048,05= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
	411.048,05	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =328.838,44=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: BARILLA ALIMENTARE SPA
Parma - PR (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6383

Titolo del progetto: Tecnologie innovative per prodotti da forno (TIPDAF).

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 12/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 12/10/00

Costo ammesso Euro = 4.424.486,26= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 4.078.976,59=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 345.509,67=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.098.224,94	980.751,65	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	256.679,08	88.830,59	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =1.641.484,40=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.822.888,34=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: BENELLI SPA

PESARO - PS (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 627

Titolo del progetto: Analisi delle tecnologie, processi e materiali per la produzione di veicoli adatti al trasporto fino a due persone su medi e lunghi percorsi, con possibilità di funzionamento ad inquinamento zero, dotati di carrozzeria riciclata e di elevati livelli di sicurezza.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 30/04/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 30/04/00

Costo ammesso Euro = 9.606.408,20= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 3.587.567,85=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 6.018.840,35=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.277.693,71	0,00	309.874,14	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	4.965.268,28	0,00	1.053.572,07	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =3.467.913,36=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =3.006.805,77=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata:

- all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore cosi come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
- alla preventiva verifica che la richiedente faccia sempre capo, direttamente o indirettamente e per più del 50%, alla FINELDO SpA e che quest'ultima si impegni a sostenere finanziariamente l'impresa e a non cederne il controllo per l'intera durata del progetto.

Ditta: BRUNELLESCHI S.R.L.
Sieci - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4189

Titolo del progetto: Innovativo processo di produzione del cotto fiorentino smaltato.

Durata e data inizio progetto: Mesi 29 dal 28/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 09/08/00

Costo ammesso Euro = 1.128.819,84= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 327.671,24=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 801.148,60=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	327.671,24	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	801.148,60	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =507.968,93=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =443.626,20=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CASTELLINI S.P.A.
Castel Maggiore - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6443

Titolo del progetto: Studio del rischio di infezioni crociate virali e batteriche in odontoiatria e messa a punto di modifiche della strumentazione idonee alla prevenzione

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 15/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 12/10/00

Costo ammesso Euro = 4.021.030,12= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.964.462,60=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.056.567,52=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.881.829,50	0,00	82.633,10	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.056.567,52	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.404.576,01=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.250.540,37=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CEDAL SRL
Milano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1731

Titolo del progetto: Impregnatrici di nuova generazione basate sull'uso di pannelli radianti ad alto rendimento ed irraggiamento uniforme per la produzione di PRE-PREG.

Durata e data inizio progetto: Mesi 29 dal 05/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 04/02/01

Costo ammesso Euro = 1.674.353,27= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 600.122,92=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.074.230,35=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	600.122,92	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.074.230,35	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.004.611,96=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =423.611,38=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FERRARI S.p.A.
Modena - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10554

Titolo del progetto: Famiglia di motori ad alte prestazioni con basso impatto ambientale, mediante l'adozione di innovative soluzioni costruttive e l'utilizzo di avanzate metodologie di progettazione e/o sperimentazione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 03/07/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 23/01/00

Costo ammesso Euro = 14.460.793,16= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 8.247.300,21=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 6.213.492,95=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	6.364.814,81	715.292,81	1.167.192,59	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	4.331.007,55	715.292,81	1.167.192,59	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =5.205.885,54=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =5.104.659,99=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: GAI SPA

Ceresole d'Alba - CN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7170

Titolo del progetto: Studio, ricerca e attività di sviluppo precompetitiva relativi ad una nuova generazione di monoblocchi di risciacquo con acqua ed aria sterile, deaerazione delle bottiglie, riempimento delle stesse, iniezione gas inerte, tappaura a sughero sottovuoto con produzione di 1500 - 2500 - 3500 bottiglie/ora e procedura di sterilizzazione della macchina con utilizzo di acqua ozonizzata.

Durata e data inizio progetto: Mesi 27 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 1.416.641,27= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 299.028,54=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.117.612,73=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	299.028,54	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.117.612,73	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =849.984,76=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =327.244,13=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: GAMMA DUE S.R.L.
Sassuolo - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5280

Titolo del progetto: Nuovo processo produttivo per la cottura a terzo e quarto fuoco di materiale ceramico da pavimento e rivestimento.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 17/09/00

Costo ammesso Euro = 1.214.190,17= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 146.157,30=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.068.032,87=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	146.157,30	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.068.032,87	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =849.933,12=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =143.274,44=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: GEOLAB SRL
Pozzuoli - NA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6656

Titolo del progetto: Sistema per la gestione integrata di dati ed automazione della produzione di cartografia elettronica con funzioni avanzate di calcolo applicate a processi di geofisica marina

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 15/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/10/00

Costo ammesso Euro = 798.442,37= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 306.258,94=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 492.183,43=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	306.258,94	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	492.183,43	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =359.299,07=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =324.966,04=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata all'immissione di capitali freschi, da effettuarsi in aumento di capitale sociale per un importo non inferiore a euro 180.759,91.

Ditta: ILPO DIVISIONE INTEGRALI S.P.A.
CASTEL SAN PIETRO TERME - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 527

Titolo del progetto: Processo innovativo per la realizzazione di cuscini per sedili e schienali di divani in poliuterano espanso in unica struttura chiusa con anima in aria e molle metalliche.

Durata e data inizio progetto: Mesi 32 dal 02/05/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 25/04/00

Costo ammesso Euro = 834.594,35= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 280.952,55=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 553.641,80=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	280.952,55	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	553.641,80	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =584.216,05=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =125.189,15=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4946

Titolo del progetto: Metodi di sintesi innovativi di prodotti della famiglia delle prostaglandine.

Durata e data inizio progetto: Mesi 32 dal 04/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 04/09/00

Costo ammesso Euro = 2.002.819,85= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 848.538,69=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.154.281,16=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	848.538,69	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.154.281,16	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.401.973,90=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =326.459,64=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ITR SPA
Veniano - CO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1961

Titolo del progetto: Studio ricerca e sviluppo precompetitivo relativi ad una nuova generazione di tubi idraulici trecciati realizzati con il sistema della vulcanizzazione in continuo

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 15/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 08/02/01

Costo ammesso Euro = 2.277.058,47= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.002.442,84=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.274.615,63=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.002.442,84	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.274.615,63	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.593.940,93=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =377.991,71=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MAGNETI MARELLI S.P.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7187

Titolo del progetto: Sistema elettronico di controllo distribuito per veicoli richiedenti elevati standard di sicurezza e prestazioni - STEP 10.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 29/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 3.464.392,88= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.375.701,74=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.088.691,14=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.502.889,58	0,00	872.812,16	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	943.050,29	0,00	145.640,85	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.373.109,12=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =751.773,25=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MAGNETI MARELLI S.P.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7189

Titolo del progetto: Aree di miglioramento della sicurezza attiva - AMISAT.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 1.497.725,01= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 848.022,23=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 649.702,78=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	848.022,23	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	649.702,78	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =823.748,76=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =500.240,15=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MANTEGAZZA ANTONIO ARTI GRAFICHE SRL
Ospiate di Bollate - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1402

Titolo del progetto: Processo per realizzazione, su nastro di poliestere, di particolari ologrammi (Kinegrammi) trasferibili, con demetallizzazione a registro, per validazione banconote.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 23/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 21/01/01

Costo ammesso Euro = 2.064.588,10= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 663.956,99=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.400.631,11=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	663.956,99	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.400.631,11	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =929.064,65=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =821.706,06=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MICRO-VETT SPA
Imola - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1676

Titolo del progetto: Progettazione integrata di un sistema di trazione, generazione ed accumulo di una serie di veicoli commerciali ibridi- medi e pesanti - con tecnica di gestione avanzata orientata alla missione ed alla conoscenza dello stato delle batterie.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 31/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 31/01/01

Costo ammesso Euro = 1.388.236,14= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 291.539,92=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.096.696,22=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	291.539,92	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.096.696,22	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =624.706,26=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =528.917,97=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.
FIESOLE - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6379

Titolo del progetto: Nuova generazione di compressori mono e bistadio per impianti frigoriferi ecocompatibili.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 12/10/00

Costo ammesso Euro = 2.415.468,92= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.104.701,31= (di cui extra U.E. 72.303,97)

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.310.767,61=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.032.397,34	0,00	0,00	72.303,97
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.310.767,61	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.449.281,35=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =647.345,67=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OPTEC S.R.L.
NOVARA - NO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6217

Titolo del progetto: Studio di sistemi finalizzati all'ottenimento di immagini digitali nella microscopia e all'acquisizione delle medesime ad alta risoluzione, variando le componenti cromatiche diverse.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 15/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 08/10/00

Costo ammesso Euro = 1.000.893,47= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 407.484,49=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 593.408,98=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	407.484,49	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	593.408,98	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =600.536,08=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =261.233,20=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca per il Leasing Italease S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: REAGENS S.P.A.
SAN GIORGIO DI PIANO - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4064

Titolo del progetto: Studio per il miglioramento delle proprietà di Invecchiamento dei Manufatti in PVC.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 20/07/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 20/07/00

Costo ammesso Euro = 1.301.471,39= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.044.792,31=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 256.679,08=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.044.792,31	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	256.679,08	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =715.809,26=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =481.544,41=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Intesa BCI Mediocredito S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: REDAELLI TECNACORDATI SPA
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2081

Titolo del progetto: Realizzazione di funi innovative per settori tecnologici di particolare rilievo

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 15/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 12/02/01

Costo ammesso Euro = 1.472.212,04= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 952.862,98=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 519.349,06=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	952.862,98	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	519.349,06	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.030.548,43=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =290.025,77=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: S.M.C. COMPUTERS SRL
LANCENIGO DI VILLORBA - TV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 725

Titolo del progetto: Studio, progettazione e sperimentazione di strumenti e metodologie di sviluppo finalizzate alla realizzazione di un software gestionale orientato all'impiego su piattaforme non convenzionali e dotato di funzionalità avanzate per l'utilizzo tramite Internet/Intranet.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 02/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/01/01

Costo ammesso Euro = 1.575.710,00= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 441.570,65=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.134.139,35=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	441.570,65	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.134.139,35	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =709.069,50=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =617.678,32=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SINTER & NET S.C.R.L.
Milano - Mi (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5320

Titolo del progetto: Ricercatori su sistemi software internet base per intelligence professional web station

Durata e data inizio progetto: Mesi 12 dal 09/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 17/09/00

Costo ammesso Euro = 400.770,55= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
	400.770,55	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =320.616,44=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Istituto convenzionato: Banca Intesa BCI Mediocredito S.p.A.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SKYDATA SPA
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7650

Titolo del progetto: Piattaforma per la diffusione in modalità IP-Multicast su rete internet ad accesso controllato.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 06/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/11/00

Costo ammesso Euro = 1.929.999,43= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.468.803,42=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 461.196,01=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.468.803,42	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	461.196,01	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =868.499,74=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =895.519,74=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)
TECNOBIOMEDICA S.P.A.
POMEZIA RM

Progetto n. 7180

Titolo del progetto: Sistemi e dispositivi per il trattamento endovascolare interventistico della patologia aterosclerotica di vasi arteriosi non coronarici.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 5.061.277,61= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 3.598.155,21=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.463.122,40=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.598.155,21	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.463.122,40	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.277.574,92=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =2.307.942,59=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: TECNOALIMENTI S.C.P.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)
PROGEO SCRL
MASONE RE
PLANTECHNO S.R.L.
CASALMAGGIORE CR

Progetto n. 4693

Titolo del progetto: Studio per l'elaborazione di una nuova farina ad elevato valore nutrizionale con particolari caratteristiche tecnologiche.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 23/08/00

Costo ammesso Euro = 1.056.154,36= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.056.154,36=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.027.749,23	0,00	28.405,13	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =475.269,46=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =528.077,18=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Contratto di finanziamento in solido.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 secondo comma, della legge n. 46/1982, successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 3.787.209,48 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni, sono determinate in € 46.203.482,53 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A08262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 giugno 2002.

Sistema Flumendosa-Campidano - Integrazione risorse idriche Medio Flumendosa. (Ordinanza n. 294).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 274 del 1° febbraio 2002, relativamente al Sistema Alto Flumendosa è stato vincolato il volume disponibile alla data del 31 gennaio 2002 nell'invaso di Bau Muggeris quale scorta per uso idropotabile a favore del Sistema Medio Flumendosa Campidano e per le erogazioni a favore dell'Ogliastra;

Atteso inoltre che la suddetta ordinanza, richiamando quanto disposto all'art. 4 dell'ordinanza n. 271 del 31 dicembre 2001, all'art. 5 ribadisce la necessità che la regione autonoma della Sardegna provveda allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie al trasferimento, da altri sistemi, delle risorse idriche per l'integrazione del Sistema Medio Flumendosa Campidano;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 13331 del 22 maggio 2002, ha evidenziato la necessità di rimodulare la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili di cui all'ordinanza n. 274/02, ed ha altresì formulato la proposta, allo scopo di garantire l'approvvigionamento idropotabile del Campidano, l'immediato trasferimento di 20 Mmc di risorsa idrica vincolata nel serbatoio di Bau Muggeris-Alto Flumendosa, comunicando che gli eventuali costi stimati per il trasferimento ammontano a circa 2.500.000 di euro;

Atteso che nel corso di un incontro tenutosi in data 28 maggio 2002 presso la Presidenza - Villa Devoto, al quale hanno partecipato gli assessori regionali della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, le Direzioni generali della presidenza e dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, si è ritenuta improcastinabile l'integrazione delle risorse idriche del Sistema Medio Flumendosa;

Atteso che d'intesa con la regione autonoma della Sardegna - Assessorato della programmazione (nota prot. n. 480/E.I. del 3 giugno 2002 dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica e nota prot. n. 4082 del 4 giugno 2002 dell'assessorato della programmazione), è stata individuata l'UPB S03.007, dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2002, cap. 03017-00, quale fonte finanziaria su cui far gravare gli eventuali oneri conseguenti all'apporto delle suddette risorse idriche aggiuntive;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto immediato è disposto il rilascio dal serbatoio di Bau Muggeris-Sistema Alto Flumendosa, di un quantitativo di risorsa idrica pari a 26 Mmc, per l'integrazione delle risorse disponibili nel Sistema Medio Flumendosa, con le modalità tecniche che verranno concordate tra l'ente autonomo del Flumendosa e l'ente gestore Enel Green Power.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, essendo stata acquisita l'intesa con la regione autonoma della Sardegna - Assessorato regionale della programmazione (nota prot. n. 480/E.I. del 3 giugno 2002 dell'ufficio del Commissario Governativo per l'emergenza idrica e nota prot. n. 4082 del 4 giugno 2002 dell'assessorato della programmazione), lo stanziamento previsto all'UPB S03.007, dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2002, capitolo 03017-00, di cui alla voce 3 della tabella *B* (fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale), allegata alla legge regionale n. 7 del 2002 (legge finanziaria), è vincolato per un importo complessivo di euro 2.500.000 da destinare agli eventuali oneri conseguenti all'integrazione delle risorse idriche invasate nel Sistema Medio Flumendosa.

Art. 3.

L'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 giugno 2002

Il Commissario Governativo: PILI

02A08408

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 12 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari di Bolzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Visto il decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale lo scrivente ha disposto la chiusura dei seguenti uffici di Bolzano: imposte dirette, I.V.A., registro, nei giorni 5 e 6 giugno 2002, per consentire le operazioni di trasloco presso il costituendo ufficio locale di Bolzano;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici di Bolzano: imposte dirette, I.V.A., registro, nei giorni: 5 e 6 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 12 giugno 2002

Il direttore regionale: DE SIO

02A08402

DECRETO 17 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000 n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2335 in data 28 maggio 2002 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Como ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 27 maggio 2002 a seguito di sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Como il 27 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 giugno 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A08642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo alle operazioni di estrazione dei premi della Lotteria Nazionale del Gran Premio di F.3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola - manifestazione 2002.

Le operazioni di estrazione dei premi della Lotteria Nazionale del Gran Premio di F.3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola - manifestazione 2002 - si svolgeranno il giorno 3 luglio 2002 alle ore 9,30, anziché il giorno 30 giugno 2002 come previsto dall'art. 7 del decreto 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002.

02A08743

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enterogermina»

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto A.I.C. n. 689 del 14 novembre 2001», relativo al medicinale ENTEROGERMINA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, alla pag. 68, ove è indicato:

«Estratto decreto A.I.C. n. 689 del 14 novembre 2001»;

si intende scritto:

«Estratto decreto A.I.C. n. 680 del 14 novembre 2001».

02A08398

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normoparin»

Estratto decreto NCR n. 274 del 7 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NORMOPARIN anche nella forma e confezione: «12500 UI/2,5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11, codice fiscale n. 00964710388.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «12500 UI/2,5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale - A.I.C. n. 024928121 (in base 10) ORSRVT (in base 32).

classe: «A». Prezzo € 18,64.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Eparina sodica 5000 U.I.;

eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa ed arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08395

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aceprilex»

Estratto decreto A.I.C. n. 276 del 7 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACEPRILEX, nelle forme e confezioni: «25 mg compresse» 50 compresse, «50 mg compresse» 24 compresse.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 035324019 (in base 10) 11Q03M (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) The Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: captopril 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 40 mg; amido 7 mg; lattosio 25 mg; acido stearico 3 mg.

confezione: «50 mg compresse» 24 compresse - A.I.C. n. 035324021 (in base 10) 11Q03P (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) The Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Captopril 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 80 mg; amido 14 mg; lattosio 50 mg; acido stearico 6 mg.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: Aceprilex è indicato nel trattamento dell'ipertensione. Può essere usato da solo o in associazione con altri ipotensivi, specie i diuretici tiazidici;

insufficienza cardiaca congestizia: Aceprilex è indicato nei pazienti con scompenso cardiaco ed è da usare in associazione a diuretici e digitale;

infarto del miocardio: Aceprilex è indicato nel post-infarto in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, anche in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco. La terapia con Aceprilex è in grado di migliorare la sopravvivenza; ritardare l'insorgenza e la progressione dello scompenso cardiaco e ridurre il rischio di reinfarto e la necessità di rivascolarizzazione coronarica;

nefropatia diabetica: Aceprilex è indicato nel trattamento dei pazienti affetti da nefropatia diabetica. In questi soggetti Aceprilex è in grado di prevenire la progressione del danno renale, migliorando la prognosi e la sopravvivenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08394

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migraless»

Estratto decreto n. 278 del 7 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MIGRALESS nella forma e confezione: «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse da 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crema (Cremona), via Cavour n. 9/11, c.a.p. 26013, codice fiscale n. 11929810155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 035244019 (in base 10) 11MKZM (in base 32);

classe: «A» Nota: 66 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l, nello stabilimento di Pomezia via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: Magnesio trisilicato 120 mg - Crospovidone 60 mg - Sodio stearato 3,0 mg - Saccarina sodica 2,50 mg - Aroma menta 5,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osseo ed articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decapeptyl»

Estratto decreto n. 267 del 7 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata confezione relativa al medicinale DECAPEPTYL fino ad ora registrato a nome della società Ipsen Biotech S.A., con sede in 24, Rue Erlanger, Paris, Francia.

Medicinale: DECAPEPTYL.

Confezione: 1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa - A.I.C. n. 026999021.

È ora trasferita alla società: Ipsen S.p.a, con sede in via Figino, 16, Milano, con codice fiscale n. 05619050585.

I lotti della confezione sopracitata prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

Humanitas a r.l., sede legale Cormano (Milano), via Zara 29, costituita per rogito notaio dr. Guido Peregalli di Bollate in data 22 luglio 1991, repertorio n. 1069/ 176 racc. BUSC 14638/258563, codice fiscale: 10429080152;

Service 2000 a r.l., sede legale Milano, via Valtellina 12, costituita per rogito notaio dr. Teresa Palumbo di Rho, in data 20 aprile 1999, repertorio n. 38880 racc. 4312, BUSC 16615/, codice fiscale: 12800460151;

G.S.M. Gestione servizi multipli a r.l., sede legale Milano, via Presolana, 8, costituita per rogito notaio dr. Francesco Saverio Russo di Sant'Angelo Lodigiano in data 19 novembre 1990, repertorio n. 80168 racc. 1916, BUSC 14216/252712, codice fiscale: 10248340159;

Centro La Fonte a r.l., sede legale Milano, via Lattuada, 6, costituita per rogito notaio dr. Lodovico Barassi di Milano in data 21 marzo 1989, repertorio n. 43909 racc. 12423, BUSC 13698/242842, codice fiscale: 09708480158;

Omnia 2000 a r.l., sede legale Milano, via Val d'Intelvi, 3, costituita per rogito notaio dr. Donato Rubinetti di Codogno, in data 12 maggio 1988, repertorio n. 11929/1388 racc., BUSC 13430/236876, codice fiscale: 09292210151;

Edilizia Vigili del fuoco S. Barbara a r.l., sede legale Milano, via Messina 37, costituita per rogito notaio dr. Mario Grossi di Corbetta, in data 5 febbraio 1988, repertorio n. 49676 racc. 5114, BUSC 13364/235933, codice fiscale: 09211830154;

Edil Pau a r.l., sede legale Cormano (Milano), via Zara 29, costituita per rogito notaio dr. Guido Peregalli di Bollate, in data 22 luglio 1991, repertorio n. 1068/175 racc., BUSC 14643/258568, codice fiscale: 10429070153;

Edilizia Evangelica a r.l., sede legale Cormano (Milano), via Zara 29, costituita per rogito notaio dr. Michele Palermo-Patera di Milano, in data 8 febbraio 1973, repertorio n. 125902/4413 racc., BUSC 7656/125113, codice fiscale: mancante, Trib. Milano, reg. soc. n. 153447, vol. 3770, fasc. 47;

Le Termiti a r.l., sede legale Milano, via E. Breda 19/C, costituita per rogito notaio dr. Ferruccio Brambilla di Busto Arsizio, in data 29 gennaio 1976, repertorio n. 24940/2744 racc., BUSC 8997/144507, codice fiscale: 06618350158;

Multiservice 14 a r.l., sede legale Milano, viale Tunisia, 15, costituita per rogito notaio dr. Corrado Teti di Milano in data 4 novembre 1987, repertorio n. 60766/1867 racc., BUSC 13131/230722, codice fiscale: 09005410155;

Autotrasporti S. Vittore a r.l., sede legale Milano, piazza IV Novembre n. 1, costituita per rogito notaio dr. Stefano Franzetti di Milano in data 21 settembre 1945, repertorio n. 5894/3478 racc. BUSC 4372/3576, codice fiscale: mancante, Trib. Milano reg. soc. n. 50144, vol. 1693, fasc. 2500;

S. Sofia a r.l., sede legale Milano, via Freikofel, 15, costituita per rogito notaio dr. Rosa Troiano di Seregno in data 21 settembre 1979, repertorio n. 4132/246 racc. BUSC 10304/171088, codice fiscale: mancante P. IVA 04547010159, Trib. Milano reg. soc. 189160, vol. 5385, fasc. 10;

Gruppo Promozione a r.l., sede legale Milano, viale Tunisia, 15, costituita per rogito notaio dr. Francesco Maragliano di Milano in data 19 luglio 1979, repertorio n. 2405/137 racc., BUSC 10657/178871, codice fiscale: mancante, P.IVA: 04500020153, Trib. Milano reg. soc. n. 195763, vol. 5515, fasc. 13;

Facchini Lombardia a r.l., sede legale Milano, via Porro Lambertenghi 9, costituita per rogito notaio dr. Antonietta Leonzio di Roma in data 13 maggio 1980, repertorio n. 1882/683 racc. BUSC 10664/178878, codice fiscale: mancante, Trib. Milano reg. soc. 196912, vol. 5540, fasc. 12,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8, tel. 02.6792.316 - fax 02.66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A08404

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «B. & W. - Piccola soc. coop. a r.l.», in Remanzacco, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1741 del 23 maggio 2002 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «B. & W. Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Remanzacco, costituita il 4 febbraio 2000 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Minardi, con studio in Codroipo, viale della Vittoria, 1.

02A08400

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Croce d'Europa - Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 1736 del 23 maggio 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Croce d'Europa - Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 10 febbraio 1999 per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Livio Lonzar, con studio in Trieste, via San Lazzaro n. 13.

02A08401

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Giovanni Battista Molinari, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Müller», per se e per le figlie Deborah e Raffaella, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-239/02 di data 27 maggio 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei loro confronti, il precedente decreto n. 11419/25047 di data 20 ottobre 1937 con il quale il cognome del sig. Giuseppe Müller, nato il 5 marzo 1913 a Trieste, padre dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Molinari».

Per l'effetto, il cognome del sig. Giovanni Battista Molinari, nato il 16 aprile 1946 a Trieste e delle figlie Deborah, nata a Trieste il 22 novembre 1971 e Raffaella, nata a Trieste il 3 giugno 1974, tutti qui residenti in via Ugo Flumiani n. 5, è ripristinato nella forma originaria di «Müller».

02A08403

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651151/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035